

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II<sup>a</sup> SEZIONE

L.I.C.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 54/CGF

(2009/2010)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 025/CGF – RIUNIONE DEL 24 SETTEMBRE 2009

#### I° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Laura Vasselli – Componenti;  
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DELL’A.C. LUMEZZANE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA SEGUITO GARA LUMEZZANE/AREZZO DEL 23.8.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 10/DIV del 25.8.2009)

Con preannuncio di reclamo del 25.8.2009, la A.C. Lumezzane S.p.A impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Comunicato in epigrafe per i fatti verificatisi in occasione della gara contro l’Arezzo che si è disputata a Padova il 28.8.2009 per effetto dei quali veniva comminata la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 alla società; nel secondo tempo di gara, infatti, i raccattapalle tardavano ripetutamente il rifornimento dei palloni nonostante i solleciti dell’arbitro al capitano della squadra e per effetto del quale è stato necessario un sostanzioso recupero fino al termine della partita.

L’A.C. Lumezzane chiedeva l’annullamento della sanzione perché ritenuta spropositata rispetto alla tenuità dei fatti contestati.

Il reclamo non può essere accolto e pertanto la sanzione inflitta deve essere confermata.

Le violazioni poste in essere dai soggetti sanzionati hanno integrato gli estremi di una condotta sostanzialmente antisportiva perché il voluto ritardo nella consegna dei palloni da parte dei raccattapalle, ritenuto inequivocabilmente tale a fronte delle reiterate sollecitazioni rivolte dal direttore di gara, costituisce un modo scorretto di consentire alla squadra di lucrare tempo utile ai fini della definizione della partita in senso favorevole.

La sanzione comminata dunque non può essere né ridotta né eliminata, essendo la stessa del tutto congrua.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.C. Lumezzane di Lumezzane (Brescia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DELL’A.S. NOICATTARO CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SASSARINI CARLO SEGUITO GARA NOICATTARO/CISCO ROMA DEL 6.9.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 18/DIV dell’8.9.2009)

Il reclamo ha ad oggetto la squalifica, per 3 giornate effettive, inflitta al calciatore Sassarini Carlo, in quanto, ammonito due volte per condotta scorretta verso un avversario, alla notifica del provvedimento di espulsione, si rivolgeva all’arbitro con fare minaccioso e rivolgeva, per circa una decina di volte, la frase offensiva: “vergognati, sei scandaloso”.

La società “Noicattaro Calcio S.r.l.”, ha proposto reclamo contestando la decisione assunta dal Giudice Sportivo perché ingiusta ed eccessiva nonché sproporzionata in riferimento ai fatti contestati, trattandosi di un provvedimento che punisce oltre misura la condotta del calciatore e le cui circostanze meritano senz’altro un opportuno approfondimento.

La ricorrente ricostruisce, soprattutto in maniera letterale, il referto dell’arbitro distinguendo il comportamento tenuto dal calciatore e le frasi dallo stesso pronunciate.

Rispetto al comportamento, il referto enuncia semplicemente che il calciatore ha tenuto un fare minaccioso senza precisare in cosa tale comportamento si sia estrinsecato.

Mentre, rispetto alla frase pronunciata, ricostruisce la ricorrente, sembra un’unica frase, sicuramente censurabile ma non ingiuriosa o particolarmente offensiva.

La ricorrente chiede pertanto che venga ridotta la squalifica ad una sanzione più equa.

La Corte, analizzato i documenti ed il referto arbitrale, rileva che il comportamento tenuto dal calciatore è sicuramente sproporzionato rispetto alla punizione subita, e che la frase pronunciata è certamente censurabile ma che, non potendo ricostruire il comportamento minaccioso e circoscrivendo la frase ingiuriosa esclusivamente a quella pronunciata, per quanto reiterata, ritiene sproporzionata la sanzione irrogata al calciatore Sassarini Carlo.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Noicattaro Calcio s.r.l. di Noicattaro (Bari) e, per l’effetto, riduce a due gare effettive la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Sassarini Carlo.

**II° Collegio composto dai Signori:**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Emanuele Conte-Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**3) RICORSO SIG. PANTANETTI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A TUTTO IL 31.12.2009 INFLITTAGLI SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA FANO/SANGIUSTESE DEL 16.8.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 19/ClT del 17.8.2009)

Il signor Antonio Pantanetti, vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della società AC Sangiustese, reclama contro il provvedimento del Giudice Sportivo adottato nel Com. Uff. n. 19 del 17.8.2009, che dispone nei suoi confronti l’inibizione fino al 31.12.2009 a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la sua società. Il provvedimento sanziona il comportamento del ricorrente riferito negli atti ufficiali della partita giocata il 16.8.2009 a Fano tra l’Alma Juventus Fano e la Sangiustese, dai quali risulta che il Pantanetti avrebbe rivolto pesanti insulti e minacce all’assistente di gara Leandro Gaspari, il quale riporta con esattezza le frasi ingiuriose e minacciose che gli sono state rivolte, e identifica l’autore delle frasi nel ricorrente.

Nel proprio ricorso, il signor Pantanetti ritiene di rilevare contraddittorietà all'interno degli atti di gara, e di poter desumere da questa contraddittorietà un errore di identificazione da parte dell'assistente arbitrale. In via subordinata, chiede la riduzione della pena inflitta.

Le osservazioni registrate dal Gaspari nel rapporto arbitrale, sostiene il ricorrente, riferiscono che il Pantanetti si trovava "in un lato defilato della tribuna", e che per questo motivo è stato agevole identificarlo come autore delle ingiurie. Nel supplemento allegato agli atti, però, lo stesso assistente riferisce che il Pantanetti si trovava all'interno di "uno sparuto gruppo di sostenitori". Questa circostanza integrerebbe, secondo il reclamo, una contraddizione sufficiente per considerare inattendibile l'identificazione contenuta in entrambi i referti di gara.

Quanto alla richiesta di riduzione della sanzione, essa non è argomentata in alcun modo.

La C.G.F. osserva che l'argomento portato a tutela del ricorrente è piuttosto fragile, giacché è ben possibile che il Pantanetti con il suo piccolo gruppo fosse situato in posizione defilata rispetto al resto della tifoseria, che era probabilmente più numerosa a sostegno dell'Alma Juventus, giacché la partita si giocava a Fano. Il fatto che i sostenitori della Sangiustese che hanno rivolto frasi ingiuriose e minacce all'assistente di gara fossero "uno sparuto gruppo" non impedisce affatto che uno di essi potesse essere individualmente identificato e indicato nel referto come autore di alcune frasi particolarmente gravi.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Sig. Pantanetti Antonio.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

-----

**Pubblicato in Roma il 23 ottobre 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete